

## **AUTOLIQUIDAZIONE 2018/2019**

### **Nuove tariffe dei premi INAIL e relative modalità di applicazione**

#### **Indice**

Premessa .....	2
1. Nuove modalità di determinazione delle tariffe .....	3
2. Termini e modalità per l'autoliquidazione 2018/2019 .....	10
2.1. Novità in materia di soggetti autonomi artigiani .....	11
2.2. Novità in materia di premi del settore navigazione .....	12
2.3. Novità in materia di basi di calcolo .....	12
2.4. Sulle riduzioni inerenti il premio assicurativo .....	13
2.5. La rateazione del premio .....	14
2.6. Incongruenze nelle basi di calcolo .....	14
3. Il nuovo modello 20SM e i punti a cui prestare attenzione .....	15

## PREMESSA

Con i decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 sono state approvate le nuove tariffe dei premi e le relative modalità di applicazione della gestione Industria, Artigianato, Terziario e altre Attività, la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa della gestione navigazione<sup>1</sup>.

Come noto, l'entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi viene stabilita con decorrenza 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 1125, Legge n. 145/2018), a distanza di circa 19 anni dall'ultima revisione. Infatti, il D. Lgs. n. 38/2000 aveva innovato la materia infortunistica, riorganizzandola in quattro separate gestioni (Industria, Artigianato, Terziario e altre Attività) e il D.M. 12 dicembre 2000 fissava sia le nuove tariffe sia le relative modalità di applicazione.

In proposito, la Legge di Bilancio n. 145/2018 interviene in materia di revisione delle tariffe INAIL e di conseguente riduzione dei premi. In particolare, l'art. 1, comma 1121-1122, stabilisce che, ai fini della revisione delle tariffe dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, si prevedono minori entrate, che verranno realizzate mediante:

- a) una riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) una riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione<sup>2</sup>;
- c) una ulteriore riduzione delle risorse strutturali di cui alle lettere a) e b) per l'anno 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni, previa verifica dell'INAIL unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tuttavia, avendo la disposizione carattere provvisorio, il comma 1124 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019 dispone che l'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe di cui al comma 1121, comunque sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da

---

<sup>1</sup> I decreti interministeriali datati 27 febbraio 2019 sono stati pubblicati nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella sezione "Pubblicità legale" in data 1 aprile 2019. I decreti interministeriali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati registrati dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019.

<sup>2</sup> Secondo l'art. 1, comma 1123, "si provvede a rimodulare con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 38 del 2000 e delle disposizioni di applicazione delle nuove tariffe, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione della riduzione".

compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.

## **1. NUOVE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

La nuova normativa, in conformità all'art. 1, commi 1121 e seguenti, della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) definisce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le modalità di applicazione delle tariffe dei premi.

Rispetto al decreto ministeriale dell'anno 2000 in materia si evidenziano importanti novità mediante le quali, sostanzialmente, si aggiornano i tassi dei premi al mutato contesto storico-sociale in cui il fattore sicurezza, anche per effetto delle normative *medio tempore* intervenute, è divenuto certamente più attenzionato e pregnante che nel passato. Parimenti, il tasso tenderà, mediante un meccanismo di *bonus-malus*, ad adeguarsi più "specificamente" alla realtà aziendale.

Nel nuovo testo non si registrano sostanziali differenze rispetto al precedente quadro normativo per quanto concerne - essenzialmente - l'inquadramento dei datori di lavoro, la classificazione delle lavorazioni, gli adempimenti datoriali, l'accentramento delle posizioni ed il contenzioso amministrativo. Risulta, invece, modificato il capo attinente "il premio di assicurazione". Di seguito una disamina.

### **Le conferme**

*Inquadramento nelle gestioni tariffarie e rettifiche - Capi I, art. 3, e II, artt. 4-8*

Con il nuovo decreto è confermata la suddivisione delle tariffe dei premi nelle quattro grandi gestioni: "Industria", "Artigianato", "Terziario" e, per quelle non rientranti in nessuna delle precedenti, "altre Attività". Nell'ambito di ciascuna gestione vi è poi una suddivisione in dieci grandi gruppi articolati, a loro volta, in gruppi, sottogruppi e voci.

Viene altresì confermato che l'inquadramento nella gestione tariffaria è effettuato sulla base dell'inquadramento disposto dall'INPS ai sensi dell'art. 49 della Legge n. 88/89, salvo che il datore non sia soggetto all'INPS: in quest'ultimo caso, infatti, la classificazione sarà eseguita direttamente dall'INAIL.

In considerazione della differente tempistica delle denunce relative alla iscrizione/denuncia di attività lavorativa all'INAIL<sup>3</sup> rispetto a quelle da inoltrare all'INPS (le prime anticipate rispetto alle seconde), l'INAIL stesso provvede ad un inquadramento provvisorio per il pagamento del premio

---

<sup>3</sup> Cfr. art. 12 del D.P.R. n. 1124/65.

anticipato, salvo rettifica, decorrente dall'inizio dell'attività, all'esito del differente inquadramento operato dall'INPS.

La rettifica dell'originario inquadramento può avvenire d'ufficio, laddove l'INAIL si renda conto che l'inquadramento medesimo è - per qualsivoglia ragione - errato, ovvero su domanda del datore di lavoro. La decorrenza della variazione operata dall'INAIL, tuttavia, è differenziata in base alla motivazione che ha determinato la variazione. Più in dettaglio, per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'INPS la rettifica INAIL avrà effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall'INPS. Qualora, invece, il datore non sia soggetto ad inquadramento INPS, il provvedimento di rettifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione. Avrà, invece, efficacia *ex tunc* quando il provvedimento dell'INAIL sia stata assunto sulla base di una erronea/incompleta denuncia da parte del datore (si applicheranno, in tal caso, anche le sanzioni). Si avrà, parimenti, efficacia retroattiva nel caso in cui si verifichi un evento, ancorché non determinato dal datore di lavoro, che si ripercuota *ab origine* sull'inquadramento stesso. In questo caso, qualora sia stato versato un premio maggiore, il datore avrà diritto alla restituzione, *ex art. 2033 c.c.*

La richiesta, ad iniziativa datoriale, da inoltrare con modalità esclusivamente telematiche, deve essere decisa dalla sede nei successivi 120 giorni e vale la regola del silenzio-rifiuto; in mancanza, il datore può proporre ricorso al Presidente dell'INAIL, salvo che il provvedimento non sia conforme a quanto adottato dall'INPS<sup>4</sup>, che dovrà pronunciarsi nei successivi 180 giorni (silenzio-rigetto). In questo caso, le eventuali rettifiche avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, salvo i casi in cui l'inquadramento sia *ab origine* errato per errore/incompletezza della denuncia (si applicheranno le sanzioni per errata/incompleta denuncia) ovvero per altre motivazioni non addebitabili al datore (con diritto alla restituzione *ex art. 2033 c.c.*).

#### *Classificazione delle lavorazioni - Capo III, artt. 9-12*

Le lavorazioni<sup>5</sup> sono classificate alla corrispondente voce di tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro. Le voci di tariffa sono state ridotte da 739 a 595 e nell'operazione di riordino sono stati inseriti nuovi cicli produttivi ed eliminati quelli obsoleti, in considerazione dell'evoluzione tecnologica e delle caratteristiche delle varie gestioni. Le tariffe precedenti, rimaste inalterate pressappoco per un ventennio, col

---

<sup>4</sup> Operando, in questo caso, le regole proprie dell'INPS.

<sup>5</sup> Per lavorazione deve intendersi il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esso descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro e in connessione con l'attività principale, ancorché effettuate in luoghi diversi (art. 9).

tempo sono risultate inadeguate rispetto al veloce mutamento dei processi produttivi. Alcune voci sono ora confluite in altre, in base a criteri di **affinità**, ovvero sono state suddivise in diversi riferimenti tariffari, in modo particolare nel settore Terziario, raggruppando le lavorazioni riferite a uno specifico codice ATECO o a uno specifico elenco di posizioni assicurative territoriali basate su mirate ricerche di settore e con l'ausilio di appositi questionari inviati nel corso del 2018 a 55.000 aziende.

Anche la classificazione delle lavorazioni può essere oggetto di rettifica d'ufficio ovvero su impulso del datore di lavoro, con regole sostanzialmente speculari a quelle di variazione della gestione tariffaria già esaminata.

#### *Adempimenti del datore di lavoro - Capo IV, artt. 13-15*

L'INAIL, a seguito della ricezione della denuncia dei lavori, provvede ad attribuire il Codice Ditta, la PAT per ogni sede di lavoro, la voce ed il corrispondente tasso di premio applicati per ogni lavorazione denunciata.

A richiesta, l'Istituto può dispensare il datore dall'obbligo di denuncia dei singoli lavori qualora, a parità di voce di tariffa, l'esecuzione degli stessi non richieda più di cinque persone, la durata sia contenuta nei 15 giorni e si tratti di lavori edili, stradali, idraulici e affini di modesta entità e per altre tipologie non declinate per le quali, parimenti, se ne ravvisi la opportunità. I lavori a carattere temporaneo, classificabili nella stessa voce di tariffa, sono inclusi in un'unica posizione assicurativa gestita dalla sede INAIL competente per sede legale.

#### *Trasferimento e cessioni di azienda - Capo VI, art. 25*

Eventuali cessioni/trasferimenti di azienda, ex art. 2112 c.c., fermo restando l'identità del rischio già coperto, così come le variazioni del titolare, legale rappresentante, sede legale, cambiamento della ragione sociale non rilevano ai fini dell'applicazione della tariffa.

#### *Accentramento delle PAT - Capo VII, art. 26*

Il datore di lavoro, mediante istanza telematica da inoltrare entro il 15 settembre dell'anno precedente, può richiedere l'autorizzazione all'accentramento presso un'unica sede INAIL delle posizioni assicurative concernenti lavorazioni differenti da quelle aventi carattere temporaneo<sup>6</sup>. La richiesta è inoltrata alla Direzione regionale dell'INAIL competente per territorio nel caso di accentramento nazionale, regionale ovvero interregionale. È, invece, competente la Direzione provinciale qualora l'accentramento venga richiesto in ambito provinciale. L'istanza deve contenere tutti i valori in essere con le relative sedi di competenza, nonché l'elenco dei lavori cessati negli ultimi 4 anni. La medesima istanza, tuttavia

---

<sup>6</sup> I lavori temporanei, classificabili tutti nella medesima voce di tariffa, sono infatti già gestiti dalla sede INAIL territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta.

nei termini di cui all'art. 12 del T.U. INAIL, dovrà essere presentata nel caso in cui l'accentramento voglia essere richiesto all'atto dell'inizio dell'attività.

#### *Contenzioso amministrativo - Capo VIII, artt. 27-29*

I ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti adottati dall'INAIL possono essere inoltrati al Presidente dell'Istituto ovvero alla sede competente secondo le seguenti indicazioni:

**RICORSI al PRESIDENTE**, per il tramite della Direzione regionale territorialmente competente, avverso:

- Provvedimenti riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi;
- classificazione delle lavorazioni;
- oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione, art. 23, commi da 1 a 4 e da 6 a 8;
- decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
- inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuate direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale da parte dell'INPS.

**RICORSI ALLA SEDE** avverso:

- i provvedimenti riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi, da presentare alla sede INAIL territorialmente competente in ragione della sede legale del datore (rimedio alternativo a quello presentabile direttamente al Presidente);
- oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione, art. 23, comma 5 (per i primi due anni riduzione applicata in misura fissa dell'8%);
- Oscillazione per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività.

Per entrambe le tipologie, i ricorsi devono essere presentati - in via telematica - entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento da impugnare, anche al fine di beneficiare dell'effetto sospensivo *ex art. 45 del D.P.R. n. 1124/65*.

I ricorsi presentati al Presidente si intendono respinti qualora non intervenga la decisione nei successivi 180 giorni, per quelli presentati alla sede il silenzio-rigetto si forma dopo 120 giorni. Non esiste un grado gerarchico amministrativo superiore, per cui le decisioni assunte dal Presidente ovvero dalla sede dell'INAIL sono definitive, salvo il ricorso giurisdizionale.

Nel caso di ricorso, nelle more del suo *iter*, il pagamento del premio deve essere effettuato sulla base del provvedimento che ha dato origine al ricorso. Intervenuta la decisione, si provvederà a effettuare il conguaglio secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 2, del D.P.R. n. 1124/65.

## Le novità

### *Il premio di assicurazione - Capo V, artt. 16-24*

L'applicazione delle tariffe da parte dell'INAIL avviene mediante assegnazione della voce di tariffa (*alias* aliquota del premio da versare) corrispondente alla lavorazione che il datore di lavoro ha dichiarato di effettuare. Il meccanismo di attribuzione della voce di tariffa prevede, *in primis*, che l'INAIL provveda ad individuare, per ciascun datore, sulla base delle informazioni da quest'ultimo fornite nella denuncia *ex art. 12* del D.P.R. n. 1124/65, la relativa gestione tariffaria.

La tariffa attribuita a ciascun datore di lavoro sarà così determinata:

- **In sede di primo inquadramento**, tasso medio nazionale della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione dichiarata. La voce di tariffa è calcolata sulla base del rapporto fra oneri (somma delle spese sostenute per tutti gli infortuni e malattie professionali direttamente attribuibili alle specifiche lavorazioni, nonché oneri indiretti) e le retribuzioni del periodo 2013-2015;
- **Decorsi i primi due anni**, si deve tener presente l'indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR)<sup>7</sup>. Detto valore influirà su tutte le voci di tariffa relative alla PAT.

L'indice ISAR, ai sensi dell'art. 2, lettera "n", è dato dal rapporto fra (ISA-ISMp)/ISMp, in cui l'indice di sinistrosità aziendale (ISA) è pari al rapporto fra le conseguenze degli eventi lesivi<sup>8</sup>, calcolate secondo il parametro delle giornate lavorative equivalenti (GLE), e i lavoratori-anno del triennio della PAT. Detto ISA, messo a confronto con l'indice di sinistrosità medio ponderato (ISMp), darà l'indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR).

Qualora tale ultimo indice (ISAR) sia minore di zero, il tasso di riferimento subirà una variazione in diminuzione, secondo le aliquote di cui alla tabella A (c.d. "BONUS") contenuta nell'art. 20. L'entità della riduzione, compresa nel range 7%-30%, è condizionata, oltre che dal valore quantitativo (inferiore a zero) dell'ISAR, anche da un altro valore che è il Npat (numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT).

Se, invece, il valore di ISAR fosse superiore allo 0, si dovrà applicare la tabella B ("MALUS"), di cui all'art. 20 del decreto. Il valore dell'incremento, fra un

<sup>7</sup> Detto parametro sostituisce completamente il "tasso specifico aziendale", di cui alla precedente normativa.

<sup>8</sup> Epurati dagli eventi per i quali è stata esercitata azione di surroga nei confronti del terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere dall'effettivo recupero da parte dell'INAIL. Dal computo non sono esclusi gli eventi imputabili al datore di lavoro per i quali è stata esercitata l'azione di regresso.

minimo del 5% ad un massimo del 30%, è anch'esso influenzato, oltre che dal valore quantitativo (superiore allo 0) dell'ISAR, anche del Npat.

Qualora il valore ISAR sia pari a zero, non si applicherà alcuna variazione al tasso, né in diminuzione, né in aumento.

Tali regole saranno applicate laddove nella PAT vi sia una voce di tariffa "significativa". L'indice di significatività, definito alla lettera "o" dell'art. 2, deve essere comunicato dall'INAIL al datore in uno agli altri elementi di cui all'art. 22, entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Qualora nella PAT non vi sia alcuna voce di tariffa significativa, in presenza di almeno un evento lesivo nella PAT, e il Npat del triennio sia maggiore a zero, si potranno avere le seguenti situazioni:

- ISAR minore di 0 (zero) = riduzione fissa del 5%
- ISAR maggiore di 0 (zero) = applicazione della tabella B
- ISAR uguale a 0 (zero) = nessuna oscillazione.

Se, invece, Npat è pari a 0 e si è registrato almeno un evento lesivo, si applicherà una riduzione del 21%.

I lavoratori-anno sono ottenuti rapportando le retribuzioni complessive annue della voce della gestione tariffaria a 300 volte la retribuzione media giornaliera del grande gruppo nel quale rientra la voce di tariffa della gestione tariffaria, calcolata per lo stesso anno. La retribuzione media giornaliera è determinata come media semplice delle retribuzioni giornaliere di tutti gli infortuni definiti in temporanea registrati nell'anno nel grande gruppo. Nel caso in cui le retribuzioni giornaliere moltiplicate per 300 risultino inferiori al minimale o superiori al massimale di rendita, validi per il medesimo anno in cui sono avvenuti gli infortuni, si assume come valore il minimale o massimale di rendita diviso per 300.

Il valore GLEG (giornate lavorative equivalenti per grado di inabilità permanente) è valutato in base all'esperienza infortunistica dell'Istituto ed è aggiornato periodicamente. Rappresenta la base del parametro GLE (giornate lavorative equivalenti totali), utilizzato per il calcolo di ISM e ISA. Per "giornate lavorative equivalenti" si intende, per ogni evento lesivo, il valore massimo tra i giorni riconosciuti di inabilità temporanea (al netto della franchigia) e il prodotto tra i gradi di inabilità permanente assegnati all'ultimo evento (gradi dell'ultimo infortunio compresi fra 1 e 100, escluse eventuali inabilità pregresse) e il parametro GLEG. In caso di incidente mortale è assunto il valore 100 (grado massimo di invalidità permanente).

L'ISM (indice di sinistrosità medio), calcolato per ciascuna voce di tariffa di ogni gestione tariffaria, è dato dal rapporto fra GLE e numero di lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa della gestione tariffaria.

L'ISA (indicatore di sinistrosità aziendale della PAT) è dato dal rapporto fra GLE (calcolato sul complesso degli eventi lesivi della PAT) e lavoratori-anno del triennio della PAT.

L'ISMP (indice di sinistrosità medio ponderato), così come definito dall'art. 2, lettera "m", rappresenta la media ponderata degli ISM di ciascuna voce di tariffa della PAT.

#### *Obblighi di informazione e di pubblicità dell'INAIL*

Novità anche per gli obblighi di trasparenza, informazione e pubblicità posti in capo all'Istituto. Infatti, l'INAIL, così come previsto dall'art. 21, pubblicherà sul proprio sito web i valori dei seguenti parametri:

- ISM, calcolati sui periodi di osservazione più recenti;
- GLEG;
- Tabelle A e B;
- Livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione.

I primi tre valori sono adottati con determina del Presidente. Inoltre, l'INAIL sarà tenuto a comunicare telematicamente ed entro il 31 dicembre di ciascun anno, a ciascun datore di lavoro, gli elementi dai quali ha determinato, con effetto dal successivo 1° gennaio, l'oscillazione.

Con il medesimo provvedimento, l'Istituto comunicherà al datore altresì:

- voci di lavorazione ed inquadramento tariffario;
- numero degli eventi lesivi definiti;
- giornate lavorative equivalenti;
- numero di lavoratori-anno della PAT;
- significatività della voce di tariffa della PAT;
- valori dell'ISA, dell'ISM e dell'ISAR, con aliquota di oscillazione applicata nonché del tasso applicabile risultante.

#### *Prevenzione, art. 23*

Una particolare e ulteriore riduzione è attribuita al datore di lavoro che implementi, oltre i livelli minimi, la sicurezza. Infatti, è previsto che, qualora il datore di lavoro ponga in essere interventi migliorativi della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, possa beneficiare di una riduzione del tasso medio di tariffa, sempre che sia in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi.

La riduzione dovrà essere richiesta dal datore di lavoro con modalità esclusivamente telematiche entro il 28 di febbraio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta (29 se bisestile), unitamente alla prescritta documentazione corroborante la richiesta. L'esito è comunicato nei successivi 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Nei primi due anni di attività della PAT, la riduzione è applicata in misura fissa dell'8%, dopo di che la riduzione sarà determinata secondo il numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT, calcolati secondo le modalità di cui all'art. 20, come di seguito indicato:

<b>Npat</b>	<b>Riduzione</b>
<i>Fino a 10</i>	28%
<i>Da 10,01 a 50</i>	18%
<i>Da 50,01 a 200</i>	10%
<i>Oltre 200</i>	5%

### Disposizioni transitorie

Il Capo X del decreto detta le disposizioni transitorie prevedendo espressamente che, per le PAT in corso alla data di pubblicazione del provvedimento, l'INAIL provvederà a comunicare al datore di lavoro, con modalità telematica, la classificazione delle lavorazioni adottata secondo le nuove tariffe dei premi e il relativo tasso medio. Analoga comunicazione sarà effettuata dall'INAIL per le PAT per le quali siano applicabili le oscillazioni essendo trascorsi due anni dalla loro attivazione, a decorrere dall'anno 2019.

Per le regolazioni dei premi per l'anno 2018, così come per la misura dell'oscillazione già applicata alle PAT nei primi due anni di attività (fino al 31.12 dell'anno in cui si completa il biennio), varranno, *ex adverso*, le regole di cui al precedente D.M. 12 dicembre 2000.

## 2. TERMINI E MODALITÀ PER L'AUTOLIQUIDAZIONE

### 2018/2019

Al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono stati previsti i seguenti differimenti :

- a) Il termine del 31 dicembre, entro cui l'INAIL rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo, è stato differito al **31 marzo 2019**;
- b) Per il medesimo anno 2019 sono altresì differiti al **16 maggio 2019** i seguenti termini:
  - la scadenza per inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
  - il termine previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento delle prime due rate in caso di rateazione; va, in proposito, sottolineato che, in caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi dell'articolo 44 del Testo Unico (D.P.R. n. 1124/1965), come integrato dall'articolo 55, comma 5, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno;

- il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni, comprensive dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani.

L'INAIL ha successivamente comunicato<sup>9</sup> che il suddetto termine del 16 maggio 2019 si applica anche:

- ai datori di lavoro che abbiano cessato l'attività a gennaio e a febbraio 2019;
- al versamento dei contributi associativi, in unica soluzione;
- ai fini della presentazione del modulo "Autocertificazione per sconto settore edile" da trasmettere via PEC alla sede competente per fruire della riduzione dell'11,50% alla regolazione 2018; al riguardo, si precisa che all'articolo 29, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341, è stata soppressa la parola «e all'INAIL»; pertanto, dal 1° gennaio 2019 i premi INAIL non beneficeranno della **riduzione contributiva** prevista per il **settore edile** (pari all'11,50%).

Infine, ai sensi del comma 1126 dell'art. 1, in relazione alla revisione delle tariffe operata ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della Legge 23 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, e dei criteri di calcolo per l'elaborazione dei relativi tassi medi sono apportate a decorrere da tale data le seguenti modificazioni:

- il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, inerente alla copertura per la silicosi e asbestosi non è più dovuto;
- l'art. 3 comma 6, D. Lgs. n. 38/2000, secondo il quale "[...] la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al 130 per mille", dispone ora che la misura massima è ridotta al 110 per mille.

### 2.1. Novità in materia di soggetti autonomi artigiani

Dal 1° gennaio 2019 si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano, che ha cessato l'attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione, la riduzione del premio speciale unitario medesimo nella misura di tanti dodicesimi per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Si vedano le istruzioni operative INAIL del 3 aprile 2019.

<sup>10</sup> Cfr. Modalità per l'applicazione della tariffa dei premi speciali artigiani e istruzioni operative INAIL del 3 aprile 2019.

## 2.2. Novità in materia di premi del settore navigazione

Non essendo più compresa nei tassi della nuova tariffa dei premi, l'addizionale dell'1% prevista dall'articolo 181 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai premi di rata anticipata 2019 deve essere applicata l'addizionale dell'1%, utilizzando le stesse modalità già seguite per tutti gli altri premi<sup>11</sup>. Inoltre, essendo stato ricompreso nei tassi di tariffa il premio supplementare inerente ai maggiori rischi di palombari, sommozzatori ed altri, la relativa maggiorazione del 5% dovrà essere applicata alla sola regolazione inerente all'anno 2018<sup>12</sup>.

## 2.3. Novità in materia di basi di calcolo

L'INAIL ha comunicato<sup>13</sup> e illustrato le novità conseguenti alle disposizioni contenute nella Legge n. 145/2018 e nei decreti interministeriali 27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove tariffe 2019.

Di seguito vengono elencate le suddette novità.

- a) **Eliminazione del tasso medio ponderato e cessazione delle polizze c.d. ponderate:** viene prevista la cessazione delle polizze "ponderate" al 31 dicembre 2018. Contestualmente viene disposta l'istituzione dal 1° gennaio 2019 di apposite nuove PAT con relativa polizza dipendenti, con attribuzione a ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all'andamento infortunistico della polizza "ponderata" cessata. Si segnala che la PAT preesistente cui fa riferimento la polizza "ponderata" non viene cessata nel caso in cui sia presente un'altra polizza (ad esempio una polizza autonomi artigiani, una polizza RX, ecc.)<sup>14</sup>.
- b) **Il premio supplementare silicosi e asbestosi,** come sopra detto, è dovuto unicamente per il solo premio di regolazione 2018, quindi, non dovrà calcolarsi per la rata 2019.
- c) **Addizionale fondo delle vittime amianto:** in relazione al triennio 2018-2020 l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto non

---

<sup>11</sup> Cfr. istruzioni operative INAIL del 3 aprile 2019; art. 2 Decreto interministeriale 27 febbraio 2019 "Nuova Tariffa dei premi della gestione navigazione".

<sup>12</sup> Cfr. istruzioni operative INAIL del 3 aprile 2019.

<sup>13</sup> Cfr. istruzioni operative INAIL del 3 aprile 2019.

<sup>14</sup> L'istituzione della nuova PAT e l'apertura della polizza dipendenti in sostituzione della polizza "ponderata" è comunicata con provvedimento ai datori di lavoro interessati entro il 9 aprile 2019.

si dovrà applicare. Ne deriva che l'addizionale in questione non sarà applicata né alla regolazione del premio 2018 né alla rata del premio 2019.

#### **2.4. Sulle riduzioni inerenti il premio assicurativo**

L'Inail illustra nelle istruzioni operative del 3 aprile 2019 le seguenti riduzioni operative inerenti al premio assicurativo:

1. Riduzione Legge n. 147/2013 (PAT e PAN): si applica nella misura del 15,81% soltanto al premio di regolazione, in quanto il premio di rata è determinato in base alle tariffe 2019 con conseguente esclusione della riduzione in discorso.
2. Riduzione per il settore edile (PAT): si applica nella misura dell'11,50% al premio di regolazione. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc Online).
3. Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT): si applica nella misura del 45,07% sia al premio di regolazione sia al premio di rata.
4. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN): si applicano rispettivamente nella misura del 100% (oltre gli stretti), del 70% (mediterranea) e del 45,07% (costiera) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata.
5. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN): si applica nella misura del 100% (esonero dal versamento) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata.
6. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT): si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc Online).
7. Riduzione per le imprese artigiane (PAT): si applica nella misura del 7,09% al premio di regolazione.
8. Riduzione per Campione d'Italia (PAT): si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata.
9. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT): si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata.
10. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT): si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata.

11. Incentivi per assunzioni Legge n. 92/2012, articolo 4, commi 8-11 (PAT): si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc Online).

### 2.5. La rateazione del premio

Il premio annuale può essere pagato in un'unica soluzione ovvero in quattro rate trimestrali, inoltrando la relativa comunicazione nella dichiarazione delle retribuzioni. Come sopra menzionato, in virtù del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione 2018-2019 le rate dovranno essere pagate nelle seguenti modalità e tempistiche:

<b>Rata</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Coefficiente interesse</b>
1	16.5.2019	16.5.2019	
2	16.5.2019	16.5.2019	
3	16.8.2019	20.8.2019	0,00269699
4	16.11.2019	18.11.2019	0,00539397

Giova ricordare che il pagamento rateale in quattro rate non potrà essere effettuato per il conguaglio in caso di cessazione del codice Ditta.

### 2.6. Incongruenze nelle basi di calcolo

L'Istituto informa<sup>15</sup> che, nell'ipotesi di incongruenze riscontrate nelle basi di calcolo, dovrà essere seguita la presente procedura:

- i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede Inail competente;
- la sede verificherà tali incongruenze, apportando le eventuali variazioni e rielaborando le basi di calcolo del premio;
- se la sistemazione delle incongruenze interverrà dopo la scadenza dell'autoliquidazione, la sede rideterminerà il premio attraverso la funzione "Rettifica autoliquidazione" e il datore di lavoro dovrà pagare il premio considerando gli elementi riportati nelle basi di calcolo precedentemente comunicate.

<sup>15</sup> Cfr. istruzioni operative INAIL del 3 aprile 2019.

Nella ipotesi in cui le sedi INAIL competenti non riuscissero a sistemare le incongruenze, segnalate via PEC, entro il termine di scadenza dell'autoliquidazione, si suggerisce di optare per un pagamento in quattro rate del premio, al fine di dare alle sedi medesime il tempo necessario per le sistemazioni richieste. È da ritenersi che le operazioni di ricalcolo del premio, conseguenti a incongruenze dovute al sistema informatico dell'Istituto, non possano generare richieste di sanzioni e interessi alle ditte.

### **3. IL NUOVO MODELLO 20SM E I PUNTI A CUI PRESTARE**

#### **ATTENZIONE**

Com'è noto, con il modello 20SM l'INAIL notifica ai datori di lavoro che abbiano un biennio completo di attività, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i tassi da utilizzare per il calcolo della rata di premio in occasione delle procedure di autoliquidazione. Il periodo di osservazione è il primo triennio del quadriennio precedente a quello di elaborazione del tasso. In considerazione della predetta revisione del sistema tariffario e della riclassificazione delle lavorazioni, si è reso necessario disporre uno slittamento del termine della predetta comunicazione al 31 marzo 2019; inoltre, esclusivamente per l'anno 2019, la comunicazione viene effettuata anche in relazione alle PAT attive da meno di un biennio ovvero che non abbiano maturato 364 giorni di assicurazione nel triennio di osservazione.

L'aggiornamento del nomenclatore delle lavorazioni, il ricalcolo dei tassi medi nazionali e la contestuale riforma del meccanismo di oscillazione del tasso in funzione dell'andamento infortunistico hanno ovviamente inciso sul contenuto del modello 20SM che quest'anno si presenta con una forma corposa e più dettagliata rispetto al passato, perfino indugiando nella descrizione del sistema bonus/malus e delle relative aliquote di oscillazione. Ne consegue la necessità per i datori di lavoro e per i professionisti che li assistono di porre maggior attenzione, rispetto al passato, alla correttezza dei dati trattati dall'INAIL nel passaggio al nuovo sistema tariffario; le novità rappresentano, tra l'altro, una valida motivazione per procedere alla verifica delle informazioni fornite dall'INAIL rispetto all'inquadramento INPS.

Il modello, infatti, riporta la gestione tariffaria di appartenenza (Industria, Artigianato, Terziario, altre Attività) che va verificata non soltanto confrontandola con l'inquadramento precedente, bensì in relazione alla sua congruenza con l'inquadramento effettuato dall'INPS e con l'attività effettivamente esercitata. Su quest'ultimo aspetto si ribadisce che gli artt. 11 e 12 delle nuove MAT indicano in maniera molto precisa i termini da cui decorre la rettifica della classificazione, sia d'ufficio che su domanda del datore di lavoro.

Per agevolare il confronto tra la tariffa dei premi previgente e quella nuova, nel quadro D del modello 20SM è ora prevista la colonna "corrispondente voce D.M. 12.12.2000" che riporta le voci in vigore fino al 31.12.2018. Tra le

principali novità, il quadro E del modello in esame riporta gli elementi di sintesi per la determinazione dell'aliquota di oscillazione. Come ricordato, infatti, gli artt. 19 e 20 delle nuove MAT (Modalità Applicazione Tariffe) prevedono alcune sostanziali modifiche al sistema di calcolo dell'oscillazione dei tassi che terranno conto dell'andamento infortunistico e della gravità degli eventi lesivi, valutato sulla base delle giornate lavorative perse e non più soltanto sugli oneri sostenuti dall'Istituto. È ora previsto un sistema di comparazione tra l'indice di sinistrosità aziendale delle lavorazioni assicurate nella PAT (ISA) e l'indice di sinistrosità medio ponderato (ISMp) al fine di ottenere l'indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR), di cui abbiamo già trattato in precedenza. Ricordiamo che vengono prese in considerazione tutte le voci di tariffa nel triennio di osservazione, anche quelle cessate o con anzianità inferiore al biennio, pertanto la percentuale di riduzione o di aumento del premio si applicherà nella stessa misura a tutte le voci di tariffa della stessa PAT. Gli infortuni in itinere non vengono considerati nel calcolo basato sugli andamenti infortunistici ai fini dell'oscillazione del tasso mentre si considerano gli eventi lesivi per i quali sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, indipendentemente dagli oneri recuperati dall'INAIL con azione di rivalsa.

Tra le novità, infine, merita particolare menzione l'abbandono definitivo del sistema delle PAT ponderate e la cessazione d'ufficio delle stesse, sostituite da PAT multirischio con decorrenza 01.01.2019. È prevista, all'interno delle nuove PAT, l'apertura di polizze dipendenti ordinarie e l'applicazione a ciascuna lavorazione della corrispondente voce di tariffa e del relativo tasso medio, in luogo del tasso unico risultante dalla ponderazione dei tassi precedentemente attribuiti alle singole lavorazioni. L'INAIL comunica, con apposito provvedimento indirizzato alle aziende interessate, il numero delle nuove PAT. Sotto il profilo operativo, detto sistema comporta una necessaria e attenta valutazione delle corrispondenze tra le attività esercitate e quelle comunicate in passato. Il modello 20SM contiene infine il tasso medio relativo ad ogni lavorazione, tenuto conto dell'eventuale oscillazione basata sull'andamento infortunistico della polizza ponderata.

Dipartimento Scientifico  
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro  
**AREA NORMATIVA**

*A cura di:*  
Luca De Compadri - coordinatore  
Simone Cagliano  
Francesco Capaccio  
Mario Cassaro